



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 30-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X	
PAVONI OSVALDO	X	
MANZONI EGIDIO		X
TAGLIAFERRI LUCIANO	X	
GUSSALLI CARLO	X	
PONTI MARCELLO	X	

Componente	Presente	Assente
SOGGETTI MICHELE	X	
ISELLA CHIARA	X	
POMI ROSANNA	X	
FONDRA MARISA	X	
MUTTONI GUIDO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU).

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare la proposta. Egli dà seguito alla richiesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 D.lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della L. 160/2019, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della L. 160/2019, il quale lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Evidenziato come le intervenute modifiche legislative abbiano reso necessario provvedere alla riformulazione del regolamento IMU;

Ritenuto necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Evidenziato altresì che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'organo di revisione;

Dato atto che l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 31 luglio 2020 e che la Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha successivamente prorogato il termine di approvazione dello stesso al 30 settembre 2020;

Acquisiti:

- il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-*bis* del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera *b*), D.lgs. 267/2000, e ss.mm. e ii.;

Visti:

- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.lgs. 118/2011 e ss.m. e ii.;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto;

DELIBERA

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990.
2. di approvare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, composto da n° 14 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della Legge 296/2006, il 1° gennaio 2020;
4. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della Legge 160/2019, il regolamento di cui
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

trattasi sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il testo del regolamento entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applica il regolamento vigente nell'anno precedente;

5. di pubblicare sul sito *web* istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, attesa la tempistica di legge nonché i riflessi operativi della presente deliberazione, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica e contabile;
- Parere favorevole del Revisore dei conti;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
**SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO
GIUSEPPE MINISTERI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 29-09-2020

Il Responsabile del AREAFINCONTTRIB
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-09-2020

Il Responsabile del Settore
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 29-10-2020 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 29-10-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DII
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)."***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Ricciardi Gabriella

Verbale n. 10 del 28.09.2020

COMUNE DI TACENO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria”

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di settembre, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU”.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione per l'applicazione della nuova IMU.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente;

Visto in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo di revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella Ricciardi', written in a cursive style.

Gabriella Ricciardi



COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. **XX** del 30.9.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	3
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 - Esenzione immobile oggetto di comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	6
Articolo 10 - Interessi moratori	6
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	6
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13 - Norme di raccordo	7
Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento	7

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Ai fini della predetta determinazione dei valori venali si ha riguardo alla zona territoriale di ubicazione, agli indici di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, il Consiglio Comunale può approvare periodicamente e per zone omogenee i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. È fatto salvo in capo al Comune il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati purché questi emergano da perizie o rogiti.
3. Nei casi di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché nei casi di utilizzo edificatorio dell'area, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero è iscritto in catasto indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
4. Sono escluse da imposizione le aree pertinenziali di fabbricati già edificati e iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, intese come tali le aree facenti parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastate, destinate funzionalmente e soggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, prive di autonomo valore di mercato e irrilevanti, in termini di cubatura o volume minimo, tali da non consentirne una destinazione autonoma.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Aree fabbricabili divenute inedificabili.

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata esclusivamente in riferimento all'anno in corso, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi statali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza dal Comune di Taceno a un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente a una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.

Articolo 5 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale presupposto.
2. L'inagibilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il fabbricato è pertanto da ritenersi inagibile ove ricorra una delle condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili.
4. Lo stato di inagibilità può essere accertato:
 - a) da perizia dell'Ufficio tecnico comunale, su richiesta e con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione al Servizio Tributi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado e corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità del fabbricato, con espresso riferimento ai presupposti di cui al comma 2; il Servizio Tributi si riserva di sottoporre tali atti al Servizio Tecnico per la verifica di veridicità, da effettuarsi eventualmente anche tramite sopralluogo; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al precedente comma 1 si applica dalla data in cui è stata presentata la richiesta di perizia da effettuarsi da parte dell'Ufficio tecnico comunale ai sensi del comma 4, lettera a), e sempre che essa abbia accertato l'inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI e IMU in precedenti annualità d'imposta sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 6 – Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento.

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi, esclusivamente in riferimento alla quota di spettanza comunale, possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi stessi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, esclusivamente in riferimento alla quota di spettanza comunale, possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta, esclusivamente in riferimento alla quota di spettanza comunale, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 8 – Esenzione immobile oggetto di comodato.

1. Sono esenti gli immobili oggetto di comodato gratuito registrato, conferiti al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato a enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Le esenzioni disposte ai sensi del presente articolo non si applicano alle quote IMU di spettanza statale.

Articolo 9 – Versamenti minimi.

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 6 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori.

1. Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **3 (tre)** punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione.

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore a euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta

dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 296 del 2006 e dalla Legge 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo a emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, eventualmente riferito a più annualità, relativamente a imposta, sanzione e interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la rateazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale generale delle Entrate o da altra fonte regolamentare applicabile.

Articolo 13 – Norme di raccordo.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa statale ed europea. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse. Per il trattamento impositivo degli immobili posseduti e utilizzati da soggetti la cui attività è riconducibile alla disciplina recata dal D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii., si richiamano integralmente le norme dettate da tale fonte normativa che incidono sulla ricognizione delle fattispecie impositive stesse.
2. Sono abrogate le disposizioni di autonomia normativa del Comune confliggenti con quelle recate dal presente regolamento. È espressamente confermata la vigenza della disciplina dell'accertamento in materia di IMU dettata dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale "IUC" del Comune di Taceno.

Articolo 14 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.